

cui all'articolo 2, appartiene all'ufficiale durante il matrimonio.

« Nel caso di separazione personale si riscuoteranno dalle persone e nei modi determinati dagli articoli 156, 157 e 158 del Codice civile.

« Sciolto il matrimonio, si riscuoteranno dal coniuge superstite e dal tutore nel solo caso contemplato dal capoverso ultimo dell'articolo 6, e pel tempo ivi stabilito. »

Metterò anzitutto ai voti l'articolo 5 del Senato, come l'emendamento che più si allontana dalla proposta della Commissione. Quest'articolo è così concepito:

« Art. 4. Il diritto di riscuotere le annualità appartiene all'ufficiale durante il matrimonio.

« Nel caso di separazione, tale diritto spetterà a quello dei coniugi che sarà riconosciuto dal tribunale non colpevole della separazione stessa. Quando ambedue i coniugi siano in colpa, si riscuoteranno da uno di essi od anco da una terza persona, secondochè verrà ordinato dal tribunale, per spendersi principalmente nel mantenimento dei figli comuni, se ve ne sono, o in caso contrario per ripartirsi fra loro in quella misura che sarà fissata dal tribunale stesso.

« Sciolto il matrimonio, si riscuoteranno dal coniuge superstite o dal tutore nel solo caso contemplato dal capoverso dell'articolo 6, e per il tempo ivi stabilito. »

(Dopo prova è controprova, è adottato.)

« Art. 5. La rendita non può essere alienata nè in tutto nè in parte, e l'ipoteca non può essere ristretta per l'avanzamento dell'ufficiale od assimilato.

« Le annualità della rendita non possono cedere nè oppignorarsi se non per causa di alimenti, dovuti per legge, e soltanto nella misura di un terzo. »

(È approvato.)

« Art. 6. La rendita resta sciolta da ogni vincolo ipotecario, e diviene liberamente disponibile:

« a) Quando l'ufficiale o l'assimilato avrà cessato dal servizio.

« b) Quando il matrimonio è sciolto per la morte di uno dei coniugi senza discendenti superstiti in età minore.

« Se rimangono superstiti figli minori, e la rendita sia stata costituita coi beni, non dell'ufficiale nè della moglie, ma di persone estranee, il vincolo continuerà a sussistere a beneficio dei figli infino a che non siano giunti all'età maggiore, escluse però le femmine maritate. »

Il deputato Caruso propone un'aggiunta in questi termini:

« E durante tal tempo i frutti della rendita saranno riscossi dal coniuge superstite o dal tutore. »

Metterò innanzitutto ai voti l'articolo 6 quale fu letto, all'infuori dell'aggiunta dell'onorevole Caruso.

(È approvato.)

Ora viene l'aggiunta proposta dall'onorevole Caruso. Domando se è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

« Art. 7. La idoneità e la validità della costituzione della rendita, di cui agli articoli 2 e 3, sono dichiarate dal tribunale supremo di guerra e marina sopra ricorso dell'ufficiale, sentito l'avvocato generale militare.

« Per i provvedimenti ulteriori sono competenti i tribunali ordinari. »

L'onorevole Interlandi propone a quest'articolo il seguente emendamento: « La idoneità e validità della costituzione della rendita o della dote, di cui agli articoli 3 e 4, sulla istanza del futuro sposo, è dichiarata dal tribunale civile della provincia ove esistono gl'immobili sui quali è garantita. »

Domando se questa proposta sia appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Metto dunque ai voti l'articolo 7.

(È approvato.)

« Art. 8. L'ufficiale che contrae matrimonio senza avere ottenuto il regio assentimento, come è stabilito negli articoli 1 e 2, sarà rinvocato dall'impiego a termini della legge sullo stato degli ufficiali 25 maggio 1852.

« In questo caso la rinvocazione ha luogo senza il parere di un Consiglio di disciplina, ma dietro dichiarazione del tribunale supremo di guerra e marina, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 9. Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 sono applicabili alle rendite costituite in occasione dei matrimoni contratti sotto l'impero delle regie patenti 29 aprile 1834, senza pregiudizio però dei diritti-quesiti in virtù delle medesime. »

In occasione di quest'articolo l'onorevole Botta ha presentata un'aggiunta.

Faccio però presente all'onorevole Botta che l'onorevole ministro della guerra ha già dato all'onorevole Camerini degli affidamenti che potrebbero, per avventura, rendere inutile la discussione e votazione di quest'aggiunta.

L'aggiunta dell'onorevole Botta è del tenore seguente:

« Per gli uffiziali, i quali sino a tutto il 15 marzo 1871 hanno contratto matrimonio senza regio assentimento, non saranno applicabili le disposizioni contenute nella presente legge, e negli articoli 1 e 2 della legge 25 maggio 1852. »

L'onorevole Botta ha facoltà di parlare.

BOTTA. Conformemente alle parole dette dall'onorevole ministro della guerra nella tornata di sabato, io ho presentato questa proposta. Però faccio la riserva che, ove il signor ministro della guerra mi desse affidamento che provocherebbe sul proposito un atto sovrano, vale a dire che con un regio decreto venga a concedersi il condono a tutti quegli uffiziali delle trasgressioni di cui ho parlato nell'aggiunta, allora non avrei difficoltà di ritirarla.

MINISTRO PER LA GUERRA. Forse non era presente l'o-